

COLLEGIO DI TORINO

composto dai signori:

(TO) LUCCHINI GUASTALLA	Presidente
(TO) GRECO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(TO) CARATOZZOLO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(TO) SPAGNOL	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(TO) PUDDU	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore GIAN LUCA GRECO

Seduta del 09/02/2026

FATTO

La parte ricorrente ha rappresentato quanto segue:

- che, in data 23.04.2024 ha sottoscritto il contratto di finanziamento n. *****76, finalizzato all'acquisto di un'autovettura;
- che il prezzo di vendita veniva indicato nell'importo di € 36.600,00 e la somma da restituire è pari a € 117.375,12, di cui € 61.350,59 a titolo di interessi, da restituire in 120 rate;
- che attualmente sta pagando regolarmente le rate del finanziamento; sulla mancanza del piano di ammortamento
- che il piano di ammortamento costituisce un elemento fondamentale del prestito

indicando il numero delle rate, il loro ammontare e la loro composizione con la distinta indicazione della sorte capitale e degli interessi, nonché l'indicazione del TAN, del TAEG e dell'ISC;

- che al momento della sottoscrizione del finanziamento in esame non le è stato consegnato il piano di ammortamento e neppure ne ha mai ricevuto copia, o un aggiornamento in un momento successivo;
 - l'omessa consegna del documento in questione non le ha dunque permesso di sincerarsi sulle condizioni applicate con riguardo ai pagamenti rateali inibendole, quale parte contraente debole, l'apprendimento di tutti gli elementi che incideranno sulla portata del suo impegno economico;
 - che l'importanza del piano di ammortamento è stata sottolineata recente anche dalla Corte di Cassazione, con sentenza n. 15130/24;
 - che, stante l'importanza del documento è logico ritenere che, mancando completamente il piano di ammortamento, risulta violato l'art. 117 TUB, comma 4, a mente del quale i contratti indicano il tasso d'interesse e ogni altro prezzo e condizione praticati, inclusi, per i contratti di credito, gli eventuali maggiori oneri in caso di mora;
 - che è da ritenersi violato anche l'art. 125 bis, comma 4 del TUB;
 - che, infatti, nel caso di specie la comunicazione è venuta meno sia a fronte della mancata consegna del piano di ammortamento al momento della stipula del contratto, sia a fronte della disinformazione anche successiva nella quale è incorsa la banca finanziatrice;
 - che nel caso di specie non si evince neppure il regime di capitalizzazione applicato, con conseguente indeterminatezza del tasso di interesse;
sulle ulteriori irregolarità
 - che, come emerge dalla perizia allegata, per le prime 60 rate del prestito non vengono praticamente corrisposte le quote relative al capitale, se non nei limiti di una somma risibile di circa euro 2.223,25, mentre la quota interessi totale ammonta ad euro 39.465,35;
 - che questo dato non era conoscibile alla mutuataria posto che al momento dell'accensione del contratto non le era stato consegnato il piano di ammortamento;
 - che, conseguentemente, il debito residuo del prestito non diminuisce e non segue lo schema classico di un contratto di finanziamento, risultando molto più oneroso per il consumatore;
 - che, a dimostrazione di quanto sopra, il debito residuo alla 60esima rata risulta essere ancora di euro 53.361,28 ovvero quasi lo stesso importo - € 55.584,53 - previsto in fase di sottoscrizione;
 - che un normale piano di rientro al tasso indicato del 14,45% per 120 rate produce una rata di € 878,14, con un debito residuo dopo 60 rate di € 37.364,32;
 - che è pertanto evidente come un normale piano di ammortamento alla francese sarebbe molto più equilibrato di quello proposto dalla banca.
- L'intermediario, nelle controdeduzioni, ha rappresentato quanto segue:
in fatto
- in data 23.04.2024 la ricorrente ha sottoscritto la richiesta di credito finalizzato n. *****076 per un importo finanziato pari a € 55.584,53, con piano di rimborso predefinito così strutturato:

- le prime 60 rate di importo pari a € 694,81;
- le rate dalla 61 alla 119 di importo pari a € 1.254,11;
- l'ultima rata dell'importo di € 1.254,03;
(tutte maggiorate delle spese di incasso pari a € 3,50);
- la somma indicata comprendeva altresì il premio per le seguenti coperture, servizi e garanzie:
- € 15.835,62 per la Polizza Collettiva P P di G n. 0*****90, composta da: € 6.975,04 per la copertura "Kasko", € 5.058,12 per la copertura "Danni Accessori"; € 3.371,96 per la copertura "Furto & Incendio"; € 430,50 per la copertura "Infortunio Conducente";
- € 2.067,90 per la Polizza Collettiva GAP n. *****11, offerta da A F I S.A.;
- € 495,01 per la Polizza Collettiva N n. *****996, offerta da N Compagnia di Assicurazioni S.p.A.;
- € 245,00 per il servizio Marchiatura cristalli I*****;
- sulla qualifica di non consumatore di parte ricorrente
- la ricorrente si è qualificata come consumatore ma, come risulta dal contratto, risulta aver speso la propria qualità di professionista;
- tale qualifica risulta sia dal frontespizio del contratto, ove ha indicato la partita IVA, sia dal modulo di adeguata verifica, dove precisa che il rapporto di cui si discorre è intrattenuto per "esigenze professionali/attività aziendali";
- ne consegue che non è applicabile la disciplina del credito al consumo;
- sul piano di ammortamento applicato
- il frontespizio contrattuale e il documento di sintesi indicavano chiaramente gli importi delle rate e la loro evoluzione all'interno del piano di ammortamento;
- in ogni caso, le Disposizioni di Trasparenza non prevedono alcun obbligo di consegna preventiva del piano di ammortamento;
- il Collegio di Coordinamento, con decisione n. 14376/2022, ha statuito che *"In caso di finanziamento con ammortamento alla francese, la mancata consegna del piano di ammortamento al momento della conclusione del contratto non comporta violazione alcuna da parte dell'intermediario né rende indeterminato l'oggetto del contratto qualora nel contratto medesimo siano riportati tutti gli elementi e le informative previsti dalla normativa in materia"*;
- tale orientamento è stato confermato anche dal Collegio di Torino, con decisione n. 5594/2025;
- anche la tesi secondo cui il contratto sarebbe nullo perché non specificherebbe il *"regime di capitalizzazione semplice o composto"* è stata ampiamente rigettata dalla giurisprudenza di legittimità (si veda, da ultimo, sentenza n. 77/2025 delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione);
- le SSUU hanno peraltro sottolineato che l'indicazione del regime di ammortamento non è richiesta, né dalla normativa primaria, né dalla normativa secondaria, né dalle specifiche norme introdotte nel TUB in recepimento della disciplina europea in materia di credito ai consumatori e credito immobiliare ai consumatori;
- in ogni caso, conformemente a quanto previsto dalle Disposizioni di vigilanza – Sezione VII – Par. 5.2.1, il contratto di finanziamento in oggetto prevede all'art. 5 delle Condizioni Generali di Finanziamento la possibilità per il cliente di chiedere in qualsiasi

momento del rapporto, gratuitamente, il piano di ammortamento, che si allega alla presente memoria;

- il contratto risulta comunque rispettoso degli artt. 117 e 125-bis Tub; infatti, il frontespizio e il documento di sintesi riportano tutti gli elementi richiesti dalla normativa: i) il tipo di contratto; ii) le parti del contratto; iii) il tasso d'interesse e ogni altro prezzo e condizione praticati, inclusi, per i contratti di credito, gli eventuali maggiori oneri in caso di mora (TAN, pari al 14,45%; TAEG, pari al 15,82%); iv) l'importo totale del finanziamento (pari ad € 55.584,53) e le condizioni di prelievo e di rimborso;
- inoltre, anche il piano di ammortamento riporta tutte le caratteristiche richieste dalle Disposizioni di Trasparenza;
- con riferimento alla questione relativa alla maggiore incidenza della quota di interessi nelle rate iniziali del piano di ammortamento alla francese, tale modalità di calcolo è conforme alla prassi bancaria e finanziaria comunemente adottata e si basa su una formula matematico-finanziaria ampiamente accettata e validata dalla Cassazione Civile, Sez. Un., con sentenza del 29 maggio 2024, n. 15130;
- nel caso di specie, infatti, le rate sono calcolate secondo un piano di ammortamento alla francese, con rate costanti in ciascun periodo di rateizzazione (ad eccezione dell'ultima rata sulla quale sono applicati gli arrotondamenti previsti);
- la tipologia di piano di ammortamento applicato prevede rate composte da una quota di capitale ed una quota di interessi calcolata sul capitale residuo, strutturata in modo tale che, nel progredire dell'ammortamento, la quota capitale cresca progressivamente mentre quella degli interessi (calcolata solo sul capitale residuo e non sugli interessi già scaduti) decresca proporzionalmente;
- infatti, la quota di interessi di ogni rata viene calcolata sul debito residuo del periodo precedente (costituito dalla quota capitale ancora dovuta) detratto l'importo già pagato in linea capitale con le rate precedenti, senza che gli interessi passivi già calcolati costituiscano a loro volta base di calcolo della rata successiva;
- inoltre, come comunicato in sede di riscontro al reclamo, il particolare prodotto di cui di discorre, cd. "Minirata" (prevista fino alla rata n. 60), al fine di garantire una minor spesa iniziale alla cliente, prevede una riduzione dell'importo rata, che comporta la conseguente diminuzione della quota parte relativa al capitale e agli interessi corrisposti nelle rate del primo periodo;
- per di più, l'art. 1194, comma 2 c.c. stabilisce chiaramente che il pagamento degli interessi deve precedere quello del capitale, a meno che il creditore non dia il consenso per imputare diversamente il pagamento;
- questo principio giuridico conferma la legittimità della struttura dell'ammortamento alla francese, poiché la maggiore incidenza iniziale della quota di interessi non rappresenta un aggravio ulteriore rispetto a quanto pattuito a titolo di interessi totali;
- per tali ragioni, il piano di ammortamento applicato nel caso di specie rispetta pienamente la funzione economica e giuridica per cui è concepito, ossia assicurare un rimborso regolare e progressivo del capitale, accompagnato da una corretta imputazione degli interessi maturati;
- non è accoglibile neppure la domanda di nullità sia perché il contratto è conforme alla normativa, sia perché quanto lamentato dalla ricorrente non comporterebbe la nullità

dell'intero contratto di credito ma delle sole "*clausole contrattuali di rinvio agli usi per la determinazione dei tassi di interesse*" (art. 117 TUB).

Nelle repliche, la parte ricorrente, ha precisato che:

sulla propria qualifica di consumatore

- l'eccezione dell'intermediario, che ha rilevato la qualifica di non consumatore di parte ricorrente - è irrilevante posto che le ragioni del reclamo si fondano sulla violazione dei principi normativi di cui al TUB applicabili, in generale, a tutte le operazioni e servizi bancari e finanziari, anche se con finalità diverse da quelle consumeristiche;
 - in ogni caso, il fatto che nel contratto in esame venga indicata la Partita Iva non comporta in automatico che il rapporto contrattuale non possa essere stato stipulato anche per ragioni consumeristiche, personali;
 - non può infatti essere considerato consumatore chi acquista un bene destinato esclusivamente alla propria attività professionale, ma non è questo il caso;
 - infatti, l'uso dell'auto è funzionale alla propria attività professionale soltanto in via estremamente marginale, essendo un medico impegnato sempre presso il suo studio ambulatoriale;
 - dal momento che è lo scopo del contratto che determina la qualifica di consumatore in capo al contraente, è evidente che lo scopo di un finanziamento fatto da un medico per l'acquisto di un'auto non è certamente l'esercizio della sua professione, ma il suo uso personale e ciò a prescindere dall'inserimento della Partita Iva nel contratto (come chiarito anche da Cassazione, sentenza n. 6578/2021);
 - la dicitura apposta nella scheda di verifica della clientela è stata inoltre apposta unilateralmente dalla finanziaria senza che potesse neppure prenderne visione;
 - inoltre, dal libretto di circolazione dell'auto acquistata tramite il contratto di finanziamento in contestazione, emerge che l'auto è intestata a lei come persona fisica per uso proprio e dunque personale, non professionale;
- sulla mancanza del piano di ammortamento
- se è pur vero che non sussiste un obbligo normativo che imponga al finanziatore la consegna del piano di ammortamento è altrettanto vero che il detto documento è determinante e imprescindibile al fine di permettere al richiedente di conoscere il costo del prestito;
 - la recente sentenza del Tribunale di Padova del 14 aprile 2025, n. 605 ha dichiarato la nullità parziale di due contratti di mutuo per mancanza di chiarezza sugli interessi dovuti, poiché i piani di ammortamento allegati in causa non indicavano in modo comprensibile il regime di capitalizzazione applicato, rendendo impossibile per il mutuatario conoscere l'effettivo costo del finanziamento;
 - lo stesso argomento logico-giuridico può essere invocato nel caso in esame, in cui il piano di ammortamento non è stato consegnato alla sottoscrizione, né tantomeno successivamente;
 - al momento della stipula, le è stato rappresentato soltanto il valore della rata, senza alcuna indicazione di come sarebbe stato ammortizzato l'importo del finanziamento, né della quota capitale e della quota interessi, in contrasto con i principi bancari sulla trasparenza;
 - peraltro, non conoscendo l'ammortamento del prestito non era neppure conoscibile il debito residuo alla scadenza dei primi 36 mesi;

- il piano di ammortamento le avrebbe invece consentito di ricostruire l'ammontare delle rate, distinto tra capitale ed interessi, permettendo così la previsione puntuale delle somme complessive che avrebbe dovuto versare per il rimborso del finanziamento;
- le ragioni sopra esposte portano a dover ritenere nullo il contratto di finanziamento seppur in via parziale rispetto alle condizioni economiche applicate, per indeterminatezza, anche ai sensi dell'art. 1346 c.c. e per violazione dell'art. 117, comma IV TUB con conseguente applicazione della sanzione ex art. 117, comma VII TUB;
sulla mancata indicazione del regime di capitalizzazione
- l'intermediario si è limitato a dedurre l'irrelevanza di tale mancanza;
- anche sotto questo profilo si può richiamare quanto affermato dal Tribunale di Padova sopra citato;
- nel caso di specie il contratto di finanziamento è del tutto deficitario circa l'indicazione della quota degli interessi dovuti e la ripartizione tra quota capitale e quota interessi non essendo stato consegnato alla sottoscrizione e nemmeno successivamente il piano di ammortamento;
- come indicato nella perizia, per le prime 60 rate del prestito non vengono praticamente corrisposte quote capitale – se non per € 2.223,25 - mentre vengono pagati quasi solo esclusivamente interessi, per un totale di € 39.465,35;
- pertanto, il debito del prestito non diminuisce e non segue lo schema classico di un piano di ammortamento di un finanziamento, ma risulta molto più oneroso e con effetto sorpresa;
- infatti, il debito residuo alla rata n. 60, risulta essere pari a € 53.361,28, ovvero quasi lo stesso importo previsto all'inizio del prestito (€ 55.584,53);
- può sostenersi pertanto che la formula di calcolo degli interessi adottata dalla resistente e non esplicitata in contratto comporta una difformità tra il TAN indicato in contratto e il TAE – tasso annuo effettivo - non indicato in contratto e che non è altro che il tasso espresso in termini percentuali risultante dall'applicazione della formula dell'interesse composto;
- tale difformità non è stata esplicitata da nessuna parte, con conseguente violazione anche per tale profilo, dell'art. 117 co. 4 TUB, che prevede che: *“I contratti indicano il tasso di interesse e ogni altro prezzo e condizione praticati”*;
- dalla violazione dell'art. 117 co. 4 TUB deriva la sanzione di nullità parziale del contratto di finanziamento, limitatamente alla parte in cui non è stato previsto per iscritto il tasso di interesse applicato, ossia il TAE, ma soltanto quello nominale, il TAN, diverso ed inferiore a quello effettivo considerate le risultanze peritali circa il calcolo effettivo degli interessi pagati e da pagare (si veda in proposito Corte d'Appello di Bari, sentenza n. 1242/2025).
Ciò posto, la parte ricorrente ha concluso chiedendo all'ABF che, accertata e dichiarata la nullità parziale del contratto di finanziamento impugnato per violazione dell'art. 117, comma 4 del TUB, e per le eventuali ulteriori ragioni di diritto che dovesse ravvisare, disponga che l'intermediario sia tenuto:
- *“alla rideterminazione del piano di ammortamento del contratto di finanziamento con redazione del relativo nuovo documento contabile, mediante applicazione del tasso*

sostitutivo ex art. 117 TUB, con conseguente ricalcolo delle rate e degli interessi dovuti dalla sottoscrizione alla scadenza del prestito;

- *alla restituzione in favore della ricorrente di tutti gli interessi pagati indebitamente fino alla pronuncia del provvedimento dell'ABF e in ogni caso fino alla decorrenza del nuovo piano di ammortamento e alla rideterminazione degli stessi con applicazione del tasso sostitutivo ex art. 117 TUB. A tal fine si da atto che al mese di maggio 2025 la quota interessi non dovuta e pagata - di cui si richiede il rimborso - ammonta ad euro 8.767,25 ossia tutti gli interessi pagati, posto che nel periodo di indagine peritale (23.04.2024 – 07.05.2025) il tasso sostitutivo ex art. 117 TUB è stato negativo. Dovranno essere altresì oggetto del rimborso, in caso di accoglimento del ricorso, anche gli ulteriori interessi pagati e non dovuti in forza dell'applicazione del tasso sostitutivo ex art. 117 TUB”.*

L'intermediario resistente ha chiesto all'ABF di:

- di dichiarare in via preliminare inammissibile il ricorso;
- di rigettarlo nel merito, perché infondato e anche documentalmente non provato.

DIRITTO

Il ricorso prende le mosse dalla stipula di un prestito finalizzato all'acquisto di un'autovettura sottoscritto in data 23.04.2024, in relazione al quale la parte ricorrente ha formulato le seguenti contestazioni:

- a) violazione degli artt. 117 e 125-bis Tub e 1346 c.c. per mancata consegna del piano di ammortamento;
- b) In merito al piano di ammortamento, la cliente lamenta altresì che lo stesso non sia effettivamente alla francese, come indicato in contratto;
- c) violazione degli artt. 117 e 125-bis Tub e 1346 c.c. per mancata indicazione del regime di capitalizzazione (nonché del TAE).

Alla luce di tali doglianze, ha chiesto all'ABF di accertare la nullità parziale del contratto di finanziamento con conseguenti rideterminazione delle rate del piano di ammortamento in applicazione dell'art. 117 Tub e rimborso degli interessi pagati indebitamente, il tutto fino alla decorrenza del piano di ammortamento rimodulato.

L'intermediario ha eccepito, in via preliminare, che la parte ricorrente ha agito in qualità non consumatore nella stipula del contratto oggetto di controversia. A supporto di tale eccezione, l'intermediario ha rilevato:

- che sul contratto la cliente ha indicato la Partita IVA;
- che nel modulo di adeguata verifica della clientela (all. 7 ctd) la cliente ha espressamente specificato che lo scopo del rapporto è legato a “Esigenze professionale/attività aziendali”.

Nelle repliche, la ricorrente ha ribattuto che:

- la circostanza che nel contratto in esame venga indicata anche la Partita Iva non comporta in automatico che il rapporto contrattuale non possa essere stato stipulato anche per ragioni consumeristiche, personali;
- l'utilizzo dell'auto è funzionale alla propria attività professionale soltanto in via estremamente marginale, essendo la ricorrente medico impegnata normalmente presso il proprio studio ambulatoriale;

- dalla copia del libretto dell'autovettura (allegato alle repliche) si evince che l'auto è intestata a lei come persona fisica.
In proposito il Collegio rammenta che:
- l'art. 3 del Codice del Consumo (d.lgs. n. 206/2005) definisce "consumatore o utente" come "la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta" ;
- secondo la giurisprudenza ABF, in linea con l'indirizzo della giurisprudenza europea, la qualifica del ricorrente va valutata e ricostruita caso per caso, in base all'effettivo collegamento funzionale tra il garante e il garantito.

Dalla ulteriore documentazione versata in atti non vi sono riferimenti all'attività professionale della ricorrente; in particolare, non è stata prodotta copia della fattura o dell'ordine di acquisto del veicolo finanziato.

L'eccezione avanzata da parte resistente è dunque infondata, in quanto l'indicazione della partita IVA sul contratto non è sufficiente ai fini della qualificazione del cliente quale non consumatore (in questo senso anche Cass. civ., Sez. 3, ordinanza n. 6578/2021).

Venendo al merito, è stata versata agli atti copia integrale del contratto, sottoscritto in data 23.04.2024 dalla parte ricorrente.

Il contratto prevede un importo totale dovuto dalla cliente di € 117.375,12 (a fronte di un importo totale del credito di € 55.584,53), da rimborsare in 120 rate mensili, dell'importo di € 694,81 dalla rata n. 1 alla n. 60, di € 1.254,11 dalla n. 60 alla n. 119, e di importo pari a € 1.254,03 con riferimento all'ultima rata.

Il contratto riporta, inoltre, un TAN del 14,45% e un TAEG del 15,82%.

Il finanziamento è ancora in ammortamento.

Dal contratto risulta che la somma messa a disposizione della cliente include l'importo della vettura e tutti i costi del finanziamento.

In particolare, la somma finanziata comprende, oltre a € 325,00 di spese di istruttoria ed € 16,00 per imposta di bollo, i costi per le seguenti coperture, servizi e garanzie:

- € 6.975,04 per "Kasko Protection";
- € 5.058,12 per "Danni Accessori";
- € 3.371,96 per "Furto e Incendio";
- € 430,50 per "Infortunio conducente";
- € 2.067,90 per la polizza "Gap";
- € 495,01 per la polizza protezione grandine;
- € 245,00 per il servizio di marchiatura cristalli I*****code.

Parte ricorrente ha invocato la nullità del contratto per mancata consegna del piano di ammortamento, carenza che le ha impedito di conoscere con esattezza i propri obblighi restitutori e, in particolare, quale fosse la ripartizione delle quote capitale e interessi all'interno della rata.

In adesione a quanto affermato dal Collegio di coordinamento, con decisione n. 14376/2022, il Collegio ritiene che l'adozione di un piano di ammortamento alla francese non ponga problemi di legittimità né difetti di trasparenza, e che non sussista alcun obbligo legale di allegare al contratto di finanziamento il relativo piano di ammortamento ove siano fornite tutte le informazioni e gli elementi previsti dalla normativa di trasparenza sopra richiamata.

Di recente nello stesso senso si è pronunciata anche Cass. Civ. SS.UU., sentenza 29 maggio 2024 n. 15130, che ha enunciato il seguente principio di diritto: “in tema di mutuo bancario, a tasso fisso, con rimborso rateale del prestito regolato da un piano di ammortamento «alla francese» di tipo standardizzato tradizionale, non è causa di nullità parziale del contratto la mancata indicazione della modalità di ammortamento e del regime di capitalizzazione «composto» degli interessi debitori, per indeterminatezza o indeterminabilità dell’oggetto del contratto né per violazione della normativa in tema di trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti tra gli istituti di credito e i clienti”.

Nel caso di specie, peraltro, parte ricorrente contesta altresì che l’ammortamento del prestito in concreto applicato non rispetti la metodologia del piano di ammortamento alla francese. Inoltre, parte ricorrente ha affermato che in assenza del piano di ammortamento, e sulla base del solo SECCI, non sarebbe possibile per il cliente comprendere:

- se la capitalizzazione degli interessi fosse semplice o composta;
- di conseguenza, a che titolo sono state incassate le somme versate mensilmente, ovvero quanta parte delle singole rate era imputata a quota capitale e quanta a interessi.

Sul punto, parte ricorrente ha prodotto in atti una perizia, ove si evidenzia che la diminuzione del capitale nelle prime 60 rate non è conforme alla metodologia del piano di ammortamento alla francese. La perizia evidenzia altresì che, qualora invece fosse stato elaborato un normale piano di rientro alla francese, al tasso indicato del 14,45% per 120 rate, si sarebbe avuta una rata di € 878,14. In tal caso il capitale residuo in corrispondenza della 60esima rata sarebbe stato pari a € 37.364,32 e gli interessi corrisposti pari a € 34.468,42, risolvendosi in un’operazione molto più equilibrata rispetto a quella proposta dall’intermediario.

Il Collegio ritiene che la contestazione di parte ricorrente sia fondata, anche in via di interpretazione conservativa della domanda, nella parte in cui richiede un’esecuzione del contratto secondo un effettivo piano di ammortamento alla francese, come specificato nel Documento di sintesi prodotto in atti.

Come questo Collegio ha già affermato (Collegio di Torino, decisioni n. 7354/2025), parte resistente deve procedere al ricalcolo del piano di ammortamento del finanziamento con i seguenti criteri: nel periodo della c.d. mini-rata, a ciascuna mensilità, pari ad € 694,81, dovrebbe imputarsi la quota capitale che la cliente avrebbe pagato con un piano di ammortamento alla francese sviluppato a regola d’arte (che avrebbe avuto una rata costante di € 878,14 per tutte le 120 mensilità, tenuto conto di un importo totale del credito pari a € 55.584,53, con TAN del 14,45%), evidenziandosi un’eccedenza di interessi non pagata, per le prime 60 mensilità. Dalla rata n. 61 in avanti, l’eccedenza dell’importo della maggior rata di € 1.254,11, rispetto alla rata calcolata a regola d’arte (di € 878,14, comprensiva di quota capitale e interessi), va imputata agli interessi già maturati nel periodo delle mini-rate e non corrisposti, il tutto fino all’integrale pagamento di tali ultimi interessi.

Circa la contestazione in ordine alla mancata indicazione del regime di capitalizzazione e del TAE, il Collegio ritiene che essa sia infondata, vuoi perché “nei rapporti di mutuo caratterizzati dal rimborso graduale nel tempo, secondo una proporzione determinata

dalla metodologia di ammortamento concordata, non è dato riscontrare alcuna forma di capitalizzazione degli interessi” (così Collegio di Milano, decisione n. 9096/2025), vuoi perché nessuna disposizione impone agli intermediari di indicare in contratto il TAE (così già Collegio di Torino, decisione 1091/2025).

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso ai sensi di cui in motivazione.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE